



N. 7 REG. GEN. DEL 24/01/2023

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA



PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num. **7** del Registro

OGGETTO: : **TQRIF ARERA. Approvazione della Carta della qualità del servizio unitaria di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Albissola Marina. Indicazioni a carico dell'Ente Territorialmente Competente**

L'anno duemilaventitré addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore 13:45 nella sede comunale, si è riunita in modalità in parte telematica e in parte in presenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Risultano:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	NASUTI GIANLUCA	Si	
Assessore	BATTAGLIA DAVIDE	Si	
Assessore Anziano	TOMAGHELLI ELISA	Si	
Assessore	SILVESTRO LUIGI	Si	
Assessore	LODOVISI ANTONELLA	Si	

Totale Presenti: 5	Totale Assenti: 0
---------------------------	--------------------------

Partecipa il Segretario Comunale **Massimiliano MORABITO**.

Il Sig. **Gianluca NASUTI**, Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto segnata all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Vista la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

Rilevato che l'Allegato A alla Deliberazione 15/2022/R/Rif di ARERA, all'articolo 1.1 definisce:

- Ente territorialmente competente: è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

- Gestore: è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei RU, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia;

- Servizio integrato di gestione: comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;

Considerato che, nel caso specifico, il Comune di Albissola Marina riveste la duplice funzione di soggetto gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti, deputato alla redazione della Carta della Qualità del Servizio per le attività di propria competenza, e di Ente Territorialmente Competente individuato da ARERA quale soggetto deputato all'approvazione di una Carta della Qualità del servizio unitaria che comprenda i contenuti predisposti da ciascun gestore dell'ambito tariffario;

Ritenuto, in analogia con quanto avviene nell'ambito del percorso di definizione del Piano finanziario TARI, di affidare alla scrivente Giunta Comunale il ruolo di Ente Territorialmente Competente;

Tenuto conto che in ottemperanza alla funzione richiamata al punto precedente, lo scrivente organo ha provveduto all'individuazione dello schema regolatorio di cui all'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: *“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”*;

Osservato che, con Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 11/03/2022 è stato previsto che la gestione

del Servizio Rifiuti nel periodo regolatorio 2023-2025 per il Comune di Albissola Marina sia ricompresa nel livello qualitativo minimo "Schema I";

Considerato che tra gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema regolatorio I a cui i gestori del servizio dovranno adeguarsi a far data dal 1° gennaio 2023 rientra anche quello di adozione e pubblicazione della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF;

Osservato che il citato articolo 5 dispone quanto segue:

"5.1 L'Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a tal fine, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l'Ente territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza.

5.2 La Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, di cui al precedente comma 5.1 deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 3 del TITR sul sito web del gestore del servizio integrato, ovvero di ciascun gestore dei singoli servizi che lo compongono, deve essere conforme alle disposizioni del presente TQRIF, indicare il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e contenere, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall'Ente territorialmente competente";

Recepite:

- al prot. n.19359 del 16/12/2022 la Carta dei Servizi predisposta dalla Società Servizi Ambientali Territoriali (S.A.T.) gestore di raccolta e trasporto rifiuti e spazzamento e lavaggio delle strade;
- la Carta dei Servizi predisposta dal Settore Tributi, in qualità di soggetto gestore della tariffa e rapporto con gli utenti, adottata con Determina n. 21 del 06/12/2022;

Visto che spetta allo scrivente organo la funzione di approvazione di una Carta della qualità del servizio unitaria che comprenderà dunque quanto richiamato al punto precedente, ferma restando la responsabilità relativa ai contenuti esplicitati nelle due Carte della qualità parziali di cui ai punti precedenti;

Visti:

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 recante "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici";
- il Decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni", convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1995, n. 273;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Rilevato che la "Carta della qualità del servizio rifiuti" redatta da ciascun gestore del servizio integrato

risulta conforme alle disposizioni sopra richiamate, meglio specificate all'interno della Carta unitaria allegata alla presente, e comprende altresì tutti gli elementi previsti dal TQRIF, fermo restando che lo scrivente ETC ha provveduto, come previsto dall'Autorità, all'integrazione in un unico testo coordinato dei contenuti dei singoli gestori e che rimane in capo ad ARERA l'eventuale segnalazione di elementi che non sono ritenuti perfettamente aderenti alle disposizioni dalla stessa emanate;

Considerato che lo scrivente ETC è chiamato altresì ad esprimersi in merito ad eventuali deroghe individuate dall'Autorità nel testo dell'Allegato alla Deliberazione 15/2022 (TQRIF) inerenti alla gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani posizionata nello Schema I, in particolar modo relative a quanto previsto nei seguenti articoli:

2.3 Laddove l'attività di ritiro dei rifiuti su chiamata sia affidata ad un operatore diverso dal gestore della raccolta e trasporto, l'Ente territorialmente competente individua il gestore obbligato agli adempimenti previsti dalla regolazione in materia.

2.4 In deroga a quanto previsto al precedente comma 2.2, lettera a), l'Ente territorialmente competente può individuare quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel presente TQRIF inerenti ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, il gestore delle suddette attività previa intesa con lo stesso e con le Associazioni dei consumatori locali, in luogo del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

26.1 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre.

29.3 L'Ente territorialmente competente, sulla base di quanto già previsto dal Contratto di servizio, estende l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo [rifiuti ingombranti] anche ad altre frazioni di rifiuti urbani che per natura o dimensione non sono compatibili con le modalità di raccolta ordinariamente adottate nella gestione.

29.4 In deroga a quanto disposto dai precedenti commi 29.1 e 29.2, e nelle gestioni in cui siano presenti Centri di raccolta operativi o altri sistemi alternativi al servizio domiciliare, l'Ente territorialmente competente, d'intesa con le Associazioni dei consumatori locali e con il gestore può prevedere:

a) un numero minimo di ritiri annuali inferiori a quanto stabilito dal comma 29.2;

b) un corrispettivo minimo in capo all'utente, comunque non superiore al costo del servizio di ritiro, qualora già previsto, oppure laddove venga implementato un sistema di tariffazione puntuale.

49.3 L'Ente territorialmente competente, in relazione ai servizi oggetto del Contratto di servizio, può escludere dal servizio di pronto intervento del gestore alcune delle casistiche di cui al precedente comma 49.2, ovvero può individuare per ciascuna di tali casistiche il soggetto istituzionale titolato ad attivare il servizio medesimo;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 48 comma 2 e 107;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,

sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espressi dal Responsabile del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo e dal Responsabile del Settore Tributi;

Ritenuto di provvedere in merito;

DELIBERA

1. di approvare, sulla base di quanto disposto dall'art. 5 del TQRIF, la Carta della qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti unitaria per il Comune di Albissola Marina per il periodo regolatorio 2023 – 2025, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che, pur in considerazione della disponibilità per gli utenti del servizio del Comune di Albissola Marina del Centro di raccolta ubicato in Via Della Rovere 134 a Albisola Superiore, convenzionato con il Comune di Albissola Marina, la raccolta a domicilio su chiamata dei rifiuti ingombranti, della frazione verde (sfalci e potature), dei rifiuti metallici, dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), degli pneumatici fuori uso, dei rifiuti legnosi avvenga con le modalità previste dai commi 29.1 e 29.2 del TQRIF, garantendo quindi almeno un ritiro mensile gratuito per il contribuente;
3. di confermare che per l'annualità 2023 e anni successivi l'attività di ritiro su chiamata dei rifiuti ingombranti, della frazione verde (sfalci e potature), dei rifiuti metallici, dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), degli pneumatici fuori uso, dei rifiuti legnosi sia affidata alla Società Servizi Ambientali Territoriali (S.A.T.);
4. di individuare come soggetto preposto alla ricezione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni relativi al servizio di raccolta rifiuti e spazzamento il Gestore della Raccolta/Spazzamento Servizi Ambientali Territoriali (S.A.T.);
5. di escludere il Soggetto Gestore della Raccolta dei rifiuti dalla gestione delle richieste di pronto intervento in merito a:
 - a) rimozione dei rifiuti abbandonati che presentino criticità in tema di sicurezza, ostacolino la normale viabilità o generino situazioni di degrado o impattino sulle condizioni igienico-sanitari;
 - b) rimozione dei rifiuti stradali in seguito a incidenti, laddove ostacolino la normale viabilità o creino situazioni di pericolo;per le quali il soggetto istituzionale titolato ad attivare il servizio medesimo è individuato nella Polizia Locale;
6. di trasmettere l'allegato alla presente deliberazione a ciascun gestore dell'ambito tariffario per la pubblicazione sui rispettivi siti web ai sensi dell'articolo 3 del Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti (TITR).

E successivamente

A voti unanimi legalmente resi,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del d lgs. n° 267/2000.

1.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Gianluca NASUTI

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimiliano MORABITO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.